

**SCHEMA DI  
PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE  
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento  
(Estensore: GIANNUZZI)

Roma, 7 novembre 2018

Parere sull'atto:

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 [sulla legislazione alimentare generale], la direttiva 2001/18/CE [sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1829/2003 [sugli alimenti e mangimi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1831/2003 [sugli additivi per mangimi], il regolamento (CE) n. 2065/2003 [sugli aromatizzanti di affumicatura], il regolamento (CE) n. 1935/2004 [sui materiali a contatto con gli alimenti], il regolamento (CE) n. 1331/2008 [sulla procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari], il regolamento (CE) n. 1107/2009 [sui prodotti fitosanitari] e il regolamento (UE) 2015/2283 [sui nuovi alimenti] (n. COM(2018) 179 definitivo)**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta di regolamento concerne principalmente l'aggiornamento del regolamento (CE) n. 178/2002 sulla legislazione alimentare generale, con riguardo alla trasparenza e all'efficacia della valutazione e della comunicazione del rischio nell'ambito della legislazione alimentare, in particolare in relazione alle attività svolte dall'EFSA;

valutato che la proposta non solleva problemi quanto al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e che analoga posizione è stata assunta dalle Camere degli Stati membri che hanno esaminato la proposta;

valutata la relazione del Governo, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo,

con le seguenti condizioni:

1) la proposta di regolamento nasce sulla base della iniziativa dei cittadini C(2017) 8414, in cui si richiede alla Commissione europea di presentare una proposta legislativa per la messa al bando del glifosato, per una maggiore trasparenza nella valutazione del rischio alimentare a livello europeo e per la riduzione obbligatoria dell'uso dei pesticidi. La Commissione europea ha ritenuto che non vi fossero prove giuridiche e scientifiche sufficienti a supporto della prima parte della richiesta, concernente il glifosato, limitando il provvedimento solo alla seconda parte delle richieste.

Tuttavia, riguardo all'uso del glifosato si ricorda che il decreto direttoriale del Ministero della Salute recante "revoca di autorizzazioni all'immissione in commercio e modifica delle condizioni d'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosato in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione

---

Al Presidente  
della 9ª Commissione permanente  
S E D E

del 1° agosto 2016”, ha stabilito: il divieto di impiego del glifosato nelle aree frequentate dalla popolazione, quali parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie; il divieto di impiego in pre-raccolta al solo scopo di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura; il divieto, ai fini della protezione delle acque sotterranee, dell’uso non agricolo su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all’80%, nelle aree vulnerabili e nelle zone di rispetto.

Oltre all’ampia letteratura scientifica che esiste con riferimento agli effetti del glifosato, occorre ricordare la recente sentenza della Corte di Giustizia di San Francisco, dell’11 agosto 2018, che ha condannato la Monsanto al pagamento di un risarcimento milionario in favore di un giardiniere ammalatosi di cancro perché utilizzava regolarmente un diserbante a base di glifosato. La sentenza è stata, peraltro, confermata in appello in data 23 ottobre 2018, stabilendo pertanto una correlazione tra l’insorgere della patologia e il regolare utilizzo e relativa prolungata esposizione al glifosato.

Si ritiene, quindi, che siano maturi i tempi e sufficienti le prove a carico della pericolosità della sostanza per la popolazione europea e si richiede alle Istituzioni europee di elaborare, con urgenza, a corredo del provvedimento in titolo e a revisione degli orientamenti di novembre 2017, un cronoprogramma chiaro e deciso per la messa al bando, entro un tempo non superiore a tre anni, dei prodotti contenenti glifosato;

2) in merito alle modifiche agli articoli 57-*bis* e 61 del regolamento (CE) n. 178/2002, che prevedono il conferimento alla Commissione europea del potere di adottare atti delegati in relazione alla definizione di un piano generale sulla comunicazione del rischio su questioni riguardanti la filiera agroalimentare, si ritiene opportuno accogliere le perplessità sollevate dal Governo, richiedendo che il conferimento di delega nel caso di specie sia delimitato da tempi, contenuti, obiettivi e portata ben definiti onde evitare il conferimento di una delega sostanzialmente in bianco;

3) in merito alle modifiche apportate agli articoli 7, 10, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui fitosanitari, si ritiene opportuno, anche in considerazione dei rilievi sollevati nella relazione del Governo, per quanto attiene alle misure finalizzate alla maggiore trasparenza circa la valutazione dell’EFSA, evitare il possibile aggravio dei carichi di lavoro che ne potrebbe conseguire per gli Stati membri e che sia mantenuta la piena autonomia delle autorità nazionali relativamente all’esito delle procedure previste,

e con le seguenti osservazioni:

- 1) si condividono le disposizioni della proposta finalizzate a:
  - rafforzare e chiarire le norme sulla trasparenza, in particolare per quanto riguarda gli studi scientifici su cui si basano le valutazioni del rischio effettuate dall’EFSA;
  - aumentare le garanzie di affidabilità, obiettività e indipendenza degli studi utilizzati dall’EFSA nella valutazione del rischio, in particolare nel quadro delle domande di autorizzazione;
  - rafforzare la cooperazione scientifica e il coinvolgimento degli Stati membri con l’EFSA e migliorare la *governance* di quest’ultima;
  - rafforzare la capacità dell’EFSA di mantenere un elevato livello di competenze scientifiche nei diversi settori di attività, in particolare la capacità di attirare ricercatori di livello eccellente come membri dei suoi gruppi di esperti scientifici, tenendo presenti anche i relativi aspetti finanziari e di bilancio;
  - sviluppare una strategia di comunicazione del rischio globale ed efficace, che coinvolga la Commissione, gli Stati membri e l’EFSA durante tutto il processo di analisi del rischio, accompagnata da un dialogo aperto tra tutte le parti interessate;

2) con riferimento ai lavori di revisione della proposta, in corso presso il Consiglio dell'UE, relativi alle modifiche al regolamento (CE) n. 178/2002 e aggiornati all'ultima riunione del 12 ottobre 2018:

- in riferimento all'articolo 8-*quater*, relativo al piano generale sulla comunicazione del rischio, si ritiene positiva l'eliminazione del riferimento agli atti delegati e la loro sostituzione con linee guida non vincolanti adottate dalla Commissione europea in stretta collaborazione con l'EFSA e gli Stati membri;

- in riferimento all'articolo 28, relativo alla nomina degli esperti scientifici indipendenti, si ritengono positive le modifiche relative alla procedura del loro reclutamento, che prevedeva la pubblicazione di bandi nazionali, sulla base delle indicazioni dell'EFSA, e la nomina di almeno 12 esperti da parte di ciascuno Stato membro. La delegazione italiana, per garantire l'indipendenza degli scienziati rispetto alle autorità nazionali, e in considerazione del maggior costo della procedura, ha proposto che la nomina dei candidati resti in carico all'Autorità europea. La nuova proposta del Consiglio lascia agli Stati membri l'onere di divulgare e pubblicare il bando stralciando la parte dedicata alla nomina degli scienziati;

- in riferimento all'articolo 32-*bis*, relativo all'orientamento generale fornito dall'EFSA sulle disposizioni relative alle procedure di autorizzazione, sebbene vi sia stata una riformulazione della norma in alcune sue parti solo sotto l'aspetto terminologico e sebbene la stessa sia stata ritenuta accettabile dalla delegazione italiana, non si coglie alcuna portata innovativa nel testo proposto, pertanto restano tutte le perplessità sollevate dallo stesso Governo relativamente all'imparzialità delle procedure di autorizzazione;

- in riferimento all'articolo 32-*ter*, relativo all'istituzione del Registro degli studi dell'Unione, si condivide lo stralcio del paragrafo 2, che estende l'obbligo di notifica anche ai laboratori dell'Unione che effettuano tali studi, in quanto effettivamente a livello di Unione è già operativo il "*Working group on Good Laboratory Practice*" e pertanto l'approvazione dell'articolo in oggetto avrebbe comportato una duplicazione del sistema già operante;

- in riferimento all'articolo 38, relativo alla trasparenza dell'EFSA, si condivide la posizione della delegazione italiana che avalla la proposta della Presidenza di una pubblicazione ritardata delle informazioni di cui alle lettere c) e i), del paragrafo 1 del citato articolo, e solo ove la domanda venga ritenuta ammissibile;

- in riferimento agli articoli 39-*septies* e 39-*octies*, relativi ai formati standard di dati e ai sistemi informatici, relativi alle diverse procedure di autorizzazione della legislazione alimentare dell'Unione e alle pertinenti richieste di produzione scientifica, si ritiene di buon senso la proposta italiana che chiede di tener conto dei sistemi informativi già esistenti;

- in riferimento all'articolo 57-*bis*, relativo al potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione europea, si accoglie con favore il suo stralcio perché legato alla modifica intervenuta all'articolo 8 *quater* che non prevede più tale conferimento di poteri.

Silvana Giannuzzi